



## CITTA' DI TORINO

Direzione Organizzazione  
Servizio Contenzioso e Rapporti Sindacali

Prot. n. 015037

Torino,

- 3 OTT. 2016

CIRCOLARE

### A tutti i dipendenti

**Oggetto: Novità in materia di permessi e congedi. Diritto alla fruizione per conviventi e per le parti dell'unione civile.**

#### Permessi ex Legge n. 104/1992

Con la presente circolare si intende dare applicazione ai principi espressi nella recente sentenza della Corte Costituzionale (n° 213/2016), che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente *more uxorio*, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità.

Pertanto i tre giorni di permesso retribuito, di cui all'articolo sopraccitato, potranno essere fruiti anche dal convivente *more uxorio* della persona con handicap in situazione di gravità.

Alla luce delle motivazioni espresse nella sentenza, e tenuto conto dei richiami all'istituto del congedo biennale retribuito per l'assistenza a persone con handicap grave, in attesa d'interventi chiarificatori da parte degli Organi di Governo o degli Enti competenti, si ritiene corretto estendere al convivente *more uxorio* della persona con handicap in situazione di gravità anche la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito di cui all'art. 42, commi 5 e ss. D.Lgs n° 151/2001. Il convivente, all'interno della gerarchia per la fruizione, parrebbe, quindi, collocarsi nella medesima posizione del coniuge, ferma restando, ovviamente, la presenza degli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento.

#### Unioni Civili

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n° 76/2016, che ha introdotto l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la Direzione Organizzazione ha inviato una richiesta di chiarimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'INPS circa l'operatività dell'art. 1, comma 20, della Legge, ed in particolare, se la suddetta norma sia d'immediata applicazione o se si debba attendere l'approvazione dei provvedimenti attuativi da parte del Governo, come previsto dal successivo comma 28, lett. c).



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Torino  
City of Design



## CITTA' DI TORINO


Viste, però, le motivazioni della Sentenza della Corte Costituzionale, sopra richiamata, si ritiene che, sin d'ora, i tre giorni di permesso retribuito, di cui all'art. 33, comma 3, Legge n° 104/1992, ed il congedo biennale retribuito, di cui all'art. 42, commi 5 e ss., D.Lgs n° 151/01, possano essere fruiti dalle parti delle unioni civili.

Parimenti, in attesa che il Governo eserciti la delega prevista dall'art. 1, comma 28, della Legge n° 76/2016 o di ricevere i richiesti chiarimenti, si ritiene di poter estendere alle parti delle unioni civili la possibilità di beneficiare del congedo matrimoniale previsto dall'art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, nonché dei congedi parentali e familiari disciplinati dall'art. 4 della Legge n° 53/2000, ovvero permesso lutto in caso di decesso del coniuge, permessi per grave infermità del coniuge e congedo per gravi motivi familiari.

Nel caso in cui le scelte del Governo o i chiarimenti che verranno forniti dagli Enti competenti dovessero essere di segno differente rispetto a quanto affermato nella presente circolare, si provvederà a darne comunicazione.

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare la D.ssa Elena MIGLIA (tel. 23062) o il Dr. Claudio SCIARAFFA (tel. 22825).

IL FUNZIONARIO IN P.O.  
D.ssa Elena MIGLIA



IL DIRETTORE  
Dr. Emilio AGAGLIATI